

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 02010/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2010 del 2019, proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora e Cosimo Rampino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia e Commissione Tributaria Regionale Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, Consiglio di Presidenza per la Giustizia Tributaria e Camera Tributaria di Lecce, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00062/2019, resa tra le parti, concernente il trasferimento presso la sede centrale di Bari di tutti gli appelli iscritti a ruolo nell'anno 2015 nelle

sezioni distaccate di Lecce e di Taranto della Commissione Tributaria Regionale per i quali non è stata ancora fissata udienza;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Giustizia e della Commissione Tributaria Regionale Bari;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2019 il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti gli avvocati Luciano Ancora e Cosimo Rampino;

Considerato che le argomentazioni addotte con l'impugnazione meritano un approfondimento in sede di merito;

ritenuto che le esigenze cautelari prospettate possono trovare adeguata soddisfazione mediante la sollecita trattazione della causa nella sede propria per tali approfondimenti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l'appello (Ricorso numero: 2010/2019) ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese processuali della fase integralmente compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Giuseppa Carluccio**

**IL PRESIDENTE**

**Paolo Troiano**

**IL SEGRETARIO**